

N° _____ / 2024

Al
**Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Savona**

Palazzo di Giustizia – Via XX Settembre
17100 SAVONA

Avvertenza

La domanda può essere presentata in Segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
(portare originale e copia della domanda)

oppure

Inviata a mezzo raccomandata a.r.

oppure

inviata a mezzo p.e.c. all'indirizzo ord.savona@cert.legalmail.it

con allegata fotocopia di un documento di identità valido

Il / La sottoscritt_____

nat_____ a _____ il _____

prov./naz. _____ di cittadinanza _____

residente in Via/piazza _____ n° _____

a (c.a.p.) _____ città _____, Tel. _____

nella qualità di _____

chiede di essere ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato,

ai sensi del D.P.R. 115/2002,

relativamente alla **causa civile già iniziata e pendente davanti:**

.....
(indicare l'autorità giudiziaria competente – es.: Tribunale di Savona, Giudice di Pace di.....)

contro:(indicare le generalità della controparte)

avente ad oggetto:

data della prossima udienza

relativamente alla **causa che dovrà essere iniziata davanti:**

.....
(indicare l'autorità giudiziaria competente – es.: Tribunale di Savona, Giudice di Pace di.....)

contro:.....(*indicare le generalità della controparte*)
.....residente in

avente ad oggetto: (*indicare il tipo di controversia – es.: separazione, risarcimento danni, sfratto, causa di lavoro, divorzio,*)

per le seguenti ragioni: (*indicare le ragioni per le quali si intende agire in giudizio ed ogni altro elemento utile a valutare la fondatezza della pretesa*)

indica specificamente le prove sulle quali fonderà la propria azione: (*documenti da allegare in fotocopia*)

Allega dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000

Savona, _____

Il richiedente

Il difensore Avv. (scrivere in stampatello)

E firma autentica

Savona, il

.....
(*firma del difensore*)

(altro)

(*) **Limite di reddito annuo** per l'ammissione è di **€ 12.838,01** (dodicimilaottocentotrentotto/01)

L'importo è formato dalla somma dei redditi annuali, risultanti dall'ultima dichiarazione, di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente. Sono da considerarsi - e da sommare ai primi - anche i redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte od a imposta sostitutiva. Nel caso di controversia nei confronti di un familiare convivente il reddito di quest'ultimo non è da considerare.

Si fa presente che, ai fini del reddito, non rileva la certificazione ISEE e, qualora l'istante indichi reddito pari a "zero", è necessario che specifichi quali sono i mezzi per provvedere al sostentamento proprio e degli eventuali familiari a carico.

*(**) L'ammissione al beneficio di tali soggetti può essere concessa nella misura in cui sia data la prova concreta della sussistenza dei limiti reddituali, non essendo a ciò sufficiente la mera autocertificazione. La Corte Costituzionale, infatti, con sentenza n. 139/2010, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 76, comma 4 bis, D.P.R. 115/2002 nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria.*

Allega certificazione del Consolato di _____ ,

che **attesta** la veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente istanza.

(solo per i cittadini extra U.E. che hanno prodotto redditi all'estero)

3) Che sussistono, pertanto, le condizioni previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

4) Di essere stato messo a conoscenza:

- Dell'obbligo di comunicazione, entro i 30 giorni della scadenza di un anno dal deposito della presente, delle eventuali variazioni dei limiti di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, **impegnandosi altresì a comunicare tali variazioni sino a che il processo non sia definito;**
- Delle sanzioni previste dall'art. 125 del D.P.R. 115/2002, in caso di dichiarazioni false (vedi "Note ed Avvertenze")

- Che avverso ad un eventuale provvedimento di Inammissibilità al patrocinio a spese dello stato, pronunciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, è consentito proporre nuova istanza al giudice competente la vertenza in oggetto.

La presente ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Savona, il

.....

(firma del richiedente)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- copia documento d'identità in corso di validità
- copia del permesso di soggiorno o di documentazione comprovante il regolare soggiorno dello straniero nel territorio italiano al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo (art. 119 D.P.R. 115/2002)
- copia atto di matrimonio (per richiesta di separazione)
- copia separazione omologata (per divorzio o modifica delle condizioni di separazione)
- copia provvedimento amministrativo o giudiziale che si intende opporre
- copia citazione o ricorso notificato in caso di costituzione in giudizio
- copia documentazione utile a far valutare la fondatezza delle pretese

NOTE ed AVVERTENZE

- La domanda può essere presentata, dal richiedente o dal suo difensore, o essere inviata a mezzo raccomandata A.R. o tramite p.e.c. e corredata della fotocopia di documento di identità valido. Se la domanda è presentata direttamente presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine, la parte istante dovrà munirsi di copia fotostatica dell'istanza stessa, sulla quale sarà apposto un timbro di deposito.
- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è competente ad emettere un provvedimento di ammissione in via anticipata e provvisoria di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per le sole cause civili o amministrative o contabili.
- La competenza territoriale è determinata dal luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria davanti alla quale è pendente la causa. Se la controversia non è ancora pendente la competenza è quella del luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria che dovrà conoscere il merito.
- Copia del provvedimento di questo Consiglio, unitamente alla copia dell'istanza del richiedente, è trasmessa all'Ufficio delle Entrate competente del Ministero delle Finanze ai fini della verifica dei redditi dichiarati.

- Sanzioni previste in caso di dichiarazioni false
(art.125, D.P.R. 115/2002: Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,87 a € 1549,37. La pena è aumentata se del fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato);

NOTA INFORMATIVA
AI FINI DELL'AMMISSIONE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
per cittadini meno abbienti
(per controversie in materia civile, amministrativa e contabile)

1. CHI PUO' RICHIEDERE L'AMMISSIONE?

- Il cittadino italiano
- Il cittadino comunitario U.E.
- Il cittadino non comunitario se soggiornante in Italia
- L'apolide
- Gli enti o associazioni no-profit

2. A QUALI CONDIZIONI?

- Limite di reddito annuo per l'ammissione è di € **12.838,01**.

L'importo è formato dalla somma dei redditi annuali imponibili IRPEF percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente. Sono da considerarsi e sommare ai primi anche i redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte od a imposta sostitutiva. Nel caso di controversia nei confronti di un familiare convivente il reddito di quest'ultimo non è da considerare.

Si fa presente che, ai fini del reddito, non rileva la certificazione ISEE e, qualora l'istante indichi reddito pari a "zero", è necessario che specifichi quali sono i mezzi per provvedere al sostentamento proprio e degli eventuali familiari a carico.

3. PER QUALI CASI SI PUO' CHIEDERE?

- Giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti
- Controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per quali si intende agire in giudizio.

Per i giudizi penali la competenza per l'ammissione è del giudice di merito e non del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

4. DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA?

- via PEC all'indirizzo ord.savona@cert.legalmail.it oppure presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati (Palazzo di Giustizia- Via XX Settembre - 17100 SAVONA) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00

- I moduli sono disponibili:
presso la stessa Segreteria del Consiglio,
sul sito Internet del Consiglio <https://www.ordineavvocatisavona.it/>

5. COME SI FA LA DOMANDA?

- In carta semplice (utilizzando il modulo) con l'indicazione di:
 - > Generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
 - > Se trattasi di causa già pendente, la data della prossima udienza;
 - > Generalità e residenza della controparte;
 - > Ragioni in fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;
 - > Prove (documenti, contratti, testimoni, consulenze tecniche ecc. da allegare in copia)

6. COSA FA IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DOPO IL DEPOSITO DELLA DOMANDA?

- Valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità;
- Emette un provvedimento in via provvisoria di ammissibilità, di non ammissibilità o di rigetto della domanda;
- Trasmette copia del provvedimento all'interessato, al Giudice competente e all'Ufficio Entrate (per la verifica dei redditi dichiarati)

7. COSA SI DEVE FARE DOPO IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE?

- L'interessato può nominare un difensore, al fine di dargli l'incarico per la vertenza, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati.

8. COSA SI PUO' FARE SE LA DOMANDA NON VIENE ACCOLTA?

- L'interessato può riproporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio.
- Il provvedimento del Consiglio dell'Ordine è provvisorio. E' il Giudice che, nel merito, decreta l'ammissione confermando, modificando o revocando lo stesso provvedimento pronunciato dal Consiglio.